

□ Interrogazione n. 619

presentata in data 17 gennaio 2012

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci, Bucciarelli, Malaspina, Eusebi, Sciapichetti, Cardogna, Traversini, Badiali, Comi, Latini, Pieroni, Camela, Ortenzi, Binci, Busilacchi, Perazzoli, Acacia Scarpetti

“Attuazione dell’art. 23 del decreto legge n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 in materia di province”

a risposta orale

Premesso:

che i commi da 14 a 21 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge 214/2011, dispongono in tema di funzioni delle province e ne ridisegnano gli organi e le relative modalità di elezione;

che, in particolare, il comma 14 prevede che spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni. Tale previsione è disposta con riferimento alle materie e ai limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

che il successivo comma 18 stabilisce che lo Stato e le Regioni con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province salvoché per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le stesse possono essere “acquisite” dalle Regioni;

che il decorso del termine del 31 dicembre 2012, in mancanza di trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni, comporta un intervento statale di sostituzione normativa, con legge dello Stato, con il procedimento previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ;

che è altresì stabilito che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia;

Considerato che le sopra richiamate disposizioni contenute nei commi 18 e 19 del d.l. 201/2011, come convertito con legge 214/2011, prevedono la competenza delle Regioni a legiferare ai fini del trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle Province,

Dato atto dell’insediamento, avvenuto l’11 gennaio, della Commissione Speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti Locali per il rinnovamento delle istituzioni della Repubblica, che ha programmato di concludere i propri lavori entro 90 giorni,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se anche nella Regione Marche si intende attivare tempestivamente una sede di confronto con le Autonomie locali, individuando a tal fine nel CAL il soggetto istituzionalmente deputato;
- 2) se si intende programmare un’attività di ascolto e confronto con le OO.SS. e con le associazioni economiche al fine di valutare le ricadute sul territorio della prevista redistribuzione di funzioni e competenze;
- 3) se sono già state preventivate iniziative finalizzate a individuare principi e percorsi per garantire che, in sede di trasferimento, siano assicurati l’efficacia nell’esercizio delle funzioni e la salvaguardia delle persone e delle competenze professionali ad esse preposte.